



Un tema di fondamentale importanza per l'effettivo contrasto alla criminalità ambientale in materia di trasporto e traffico illeciti di rifiuti

Confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti senza iscrizione all'Albo: la strategia di intestare i veicoli a terzi ("teste di paglia") per continuare a delinquere "in nero" ...

N

el complesso quadro delle strategie di contrasto alla criminalità ambientale che opera nel trasporto e nel traffico illecito di rifiuti, attività dinamiche storicamente anticamera di smaltimenti illegali di ogni tipo fino ai pericolosi e micidiali sotterramenti dei rifiuti pericolosi, un posto di assoluto e primario rilievo occupano le posizioni dei soggetti che **trasportano rifiuti** di ogni tipo **senza essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**. La **mancata iscrizione all'Albo è un fatto straordinariamente sostanziale**, ed è un (necessario) elemento presupposto per garantire un'attività da sempre e per sempre "in nero" ed invisibile per chi trasporta rifiuti (anche pericolosi) sotto ogni profilo. **Chi non si iscrive all'Albo**



manifesta puramente e semplicemente una volontà dolosa di delinquere in tutto l'arco della sua vita lavorativa.

Dunque, in tale quadro di contestualizzazione generale va letta (ed applicata) la norma che prevede la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per i trasporti e traffici in questione, così come chiaramente ed opportunamente prevista dall'art. 259 comma 2 del D.Lgs n. 152/06.

In primo luogo, va sottolineata l'importanza del **(doveroso) sequestro preventivo in flagranza di reato che tutta la polizia giudiziaria eseguire di iniziativa su strada in caso di accertamento in flagranza del reato di trasporto di rifiuti di ogni tipo (pericolosi in prima linea) con veicoli senza la necessaria iscrizione all'Albo.** La Polizia Stradale ha una logica competenza primaria in questo quadro.

A questo punto, terminata la fase di competenza della PG, si aprono diversi possibili scenari procedurali e sostanziali in sede di diverse e rispettive competenze giurisdizionali.

Il primo caso è il più semplice e lineare. **Se il veicolo "appartiene" al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e non "appartiene a persona estranea al reato", mi sembra che stando alla lettera ed allo spirito delle norme sopra richiamate non vi è dubbio che il mantenimento in stato di sequestro appare doppiamente dovuto: sia perché in questo caso la confisca è obbligatoria perfino in sede di patteggiamento, sia per impedire comunque che il reato venga reiterato.**

Se – invece - il veicolo non "appartiene" al soggetto che poi risulta responsabile dei fatti e "appartiene a persona estranea al reato", si devono a mio avviso valutare tutti gli elementi su per operare **una applicazione sostanziale** e non meramente cartacea e formale del combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale.

Infatti credo sia oggi necessario – attese le furbizie ormai consolidate, maturate da chi delinque per sfuggire alle maglie larghe delle sanzioni in campo ambientale – operare anche una attenta valutazione sulla reale "appartenenza" di fatto del veicolo. Valutazione che per forza di cose, ma anche stando allo spirito ed alla lettera delle norme, non può essere solo limitata

alla lettura della "intestazione" formale del veicolo medesimo, ma deve andare oltre. Infatti, oggi una strategia diffusa e consolidata attuata da chi delinque nel settore in esame, soprattutto a livelli alti e di criminalità associata od organizzata, ha individuato questo punto debole formale della norma e ne approfitta provvedendo ad **intestare formalmente i veicoli utilizzati per tali trasporti "in nero" a soggetti formalmente estranei a fatti: vere e proprie "teste di paglia"**.

In tale contesto, sempre dalla comunicazione della notizia di reato ci si aspetta elementi utili per capire bene la reale situazione di fatto. Va sottolineato che chi delinque con facilità ha trovato il modo di aggirare la confisca definitiva del veicolo (obiettivo strategico fondamentale delle norme in esame) individuando il "buco nero" che può derivare dal disallineamento del combinato disposto dell'art. 259 comma 2 del D. lgs n. 152/06 e dell'art. 240 Codice Penale. Basta infatti, sulla carta e con i bolli in regola, intestare i veicoli a persona "terza" di comodo che poi in sede giurisdizionale risulterà "estranea" al reato, ed il gioco è fatto. Ma sui presupposti reali di fatto del caso concreto il ruolo della polizia giudiziaria operante è fondamentale, e sono necessari verbali di sequestro e comunicazioni di notizie di reato approfondite e non prontuaristiche o su modelli prestampati, **per fornire alle varie magistrature (PM in primo luogo, ma poi anche GIP, Tribunale del Riesame e giudici a diverso livello) tutti gli elementi utili per poter distinguere le realtà sulla carta da quelle reali ed i soggetti di comodo da quelli veri.** ■

***Magistrato – direttore
www.dirittoambiente.net**